



CIRCOLARE INFORMATIVA 24/97

Milano, 7 luglio 1997

OGGETTO: Decreto Ministro del Tesoro sulla rilevazione dei tassi di interesse ai fini della legge sull'usura.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING
BANCA CARIGE
BANCA DI ROMA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
BN COMMERCIO E FINANZA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING
COFIRI F & L
COMIT FACTORING
CREDEMFACTOR
CREDIT FACTORING
DEUTSCHE BANK FACTORING
FABER FACTOR
FACTOR INDUSTRIALE
FACTORCOOP
FACTORIT
FARMAFACTORING
FERCREDIT
FIME FACTORING
FIN-ECO FACTORING
FISCAMBI FACTORING
FIVEFACTOR
GALLO & C.
GE CAPITAL FACTORING
I.F.I.S. FACTORING
IFITALIA
IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
MEDIOFACTORING
MERCHANT LEASING & FACTORING
MONTEPASCHI FACTOR
PADANA FACTORING
RIESFACTORING
SAVAFACTORING
SERFACTORING
SIFIND
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI
DOTT. CERVETTO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
AVV. BONDIOLI
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DIREZIONE GENERALE
SIG. INGRASSIA
DIREZIONE GENERALE
SIG. ODICINO
DIREZIONE GENERALE
DOTT. LACCHINI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. BADOGLIO
DIREZIONE GENERALE
DOTT. SSA BOGINI
DOTT. AMBROSIO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. PIEROTTI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
SIG. RONCORONI
DOTT. SACCHI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
RAG. PAVESI
DOTT. FOLZINI
DOTT. MAGGIO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE

Presidenza e Segreteria
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

BANCA D'ITALIA

- 1 -

4/7/97

530/97

FILIALE DI MILANO SEDE
UFFICIO AFFARI GENERALI
DI VIGILANZA

N. 35178 del 30.6.1997
(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Rifer. a nota n.

del

Fascicolo

Sottoclassificazione

Spett. le
ASSIFACT
Via Cerva, 9
20122 Milano

Oggetto: Decreto del Ministro del Tesoro del 24 giugno 1997

Si trasmette, acclusa, copia della documentazione concernente il decreto del Ministro del Tesoro del 24 giugno 1997 relativo alla determinazione dei tassi usurari in via di pubblicazione sulla prossima Gazzetta Ufficiale (decreto, tabella dei tassi e nota metodologica).

Si inviano distinti saluti.

P. D. DIRETTORE
(A. M. GORDI)

$\frac{2.2}{2}$

24.6.1997

MINISTERO DEL TESORO
D.G.T. SERVIZIO V - ANTIRICICLAGGIO CONTENZIOSO E VALUTARIO

Decreto con il quale si procede alla rilevazione dei tassi di interesse effettivi
globali medi ai fini della legge sull'usura. (Periodo 1.7.1997 - 30.9.1997)

Cal

4 A



Il Ministro del Tesoro

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

Visto il proprio decreto del 23 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 1996, recante la "prima classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari" e tenuto conto dell'esigenza di dare separata evidenza nell'ambito della categoria degli "Altri finanziamenti" ai "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio";

Visto il proprio decreto del 22 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 1997, che indica i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel trimestre 1° ottobre 1996 - 31 dicembre 1996;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del citato decreto del 22 marzo 1997, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 1997 - 31 marzo 1997 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del d.lgs. 385/93 e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 1997 - 31 marzo 1997 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,

Decreta:

Articolo 1

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 relativamente al trimestre 1° gennaio 1997 - 31 marzo 1997, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1997.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1997, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Articolo 3

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.


3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° aprile 1997 - 30 giugno 1997 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma,

24 GIU. 1997

IL MINISTRO

 LC^h

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (1)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 1997
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 1997

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO (in milioni)	TASSI MEDI (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1) (*)	fino a 10	15,90
	oltre 10	13,12
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2) (*)	fino a 10	12,42
	oltre 10	11,20
FACTORING (3)	fino a 100	12,91
	oltre 100	11,52
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		15,25
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5) (*)	fino a 10	29,08
	oltre 10	24,28
LEASING (6)	fino a 10	25,56
	da 10 a 50	16,15
	da 50 a 100	13,87
	oltre 100	11,52
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (7)	fino a 2,5	31,56
	da 2,5 a 10	23,70
	oltre 10	17,17
MUTUI (8)		10,28
ALTRI FINANZIAMENTI: PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUANTO DELLO STIPENDIO (9)	fino a 10	24,39
	oltre 10	20,66

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/94, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

- (*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica.
(*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,42 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministro del Tesoro del 23.9.1998; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi);

- (1) Aperture di credito in conto corrente con o senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti esistenti e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori e alle unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
(8) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.
(9) La voce dà separata evidenza, per le loro caratteristiche uniformi, ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio effettuati dalle banche e dagli intermediari non bancari, già compresi tra gli "Altri finanziamenti alle famiglie di consumatori".

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 1996, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo" e "altri finanziamenti" (inclusi i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio) i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e il "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si

riferiscono alle operazioni di finanziamento a breve termine di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

...

Viene data separata evidenza ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio per le loro caratteristiche uniformi rispetto alle altre operazioni censite nella categoria residuale dagli "Altri finanziamenti". Nella tabella sono indicati i tassi relativi a tali rapporti ripartiti su due classi di importo; essi si riferiscono sia alle banche sia agli intermediari finanziari, considerata l'omogeneità dello schema negoziale e dei relativi mercati di riferimento e sono stati ottenuti attraverso un'autonoma indagine campionaria condotta presso i maggiori operatori del settore.

In relazione all'articolazione dello specifico mercato si è ritenuto di dare autonoma evidenza alle operazioni di *leasing* rientranti nella classe di importo tra 50 e 100 milioni, in precedenza ricomprese nella classe residuale.

Il sensibile incremento del tasso registrato nella classe di importo fino a 10 milioni del "*Leasing*" dipende da rettifiche nelle modalità di segnalazione operate dagli intermediari rispetto alla prima rilevazione.